



Atleta: C.G.

Ricorso proposto dall'atleta C. G avverso provvedimento reso dall'Ufficio Tesseramento solo in merito al punto relativo al riconoscimento del premio di compensazione dovuto in favore della società Showy Boys ASD

La Commissione Tesseramento Atleti composta da:

Avv. Patrizia Soldini (Presidente)
Avv. Cristina Pettinelli (Vice Presidente)
Avv. Veronica Perciballi (Componente)
Avv. Annamaria Quaranta (Componente)
Avv. Carlo Maione (Componente)
Avv. Francesca Semeraro (Componente)

La Commissione, letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della udienza, svolta da remoto, il 18.9.2025 alla presenza degli avvocati Manuela Magistro legale dell'Atleta C. G. e Avv. Lucia D'Ercole legale della società Showy Boys ASD nonché del Presidente in persona Daniele Giuseppe Masciullo

PREMESSO CHE

con istanza del 3.6.2025 l'Atleta C. G., difeso e assistito dall'avv. Manuela Magistro, ha chiesto all' Ufficio Tesseramento la revoca dell'omologa del tesseramento dell'Atleta dalla Showy Boys ASD stante la mancanza del certificato medico agonistico.

L'Ufficio Tesseramento, espletate le opportune verifiche, con provvedimento prot. n. 1591, notificato in data 2.7.2025, ha revocato l'omologa del tesseramento dell'Atleta C. G. dalla società Showy Boys A.S.D e disposto, inoltre: *"...Resta inteso che tale revoca non preclude il riconoscimento di un eventuale premio di compensazione alla società Showy Boys ASD qualora dovesse verificarsi un futuro primo tesseramento dell'atleta, ai sensi del regolamento vigente".* L'Atleta ha impugnato il predetto provvedimento dinanzi all'intestata CTA chiedendo di: *"Accertare la parziale illegittimità e/o contraddittorietà e/o illogicità, per i motivi innanzi esposti e a cui integralmente ci si riporta, del Provvedimento n. 1591 del 2 luglio 2025 reso dal Settore Tesseramento.... nella parte in cui statuisce per la corresponsione del premio di compensazione a favore del sodalizio Showy Boys in caso di futuro primo tesseramento del sig. G. C. e per l'effetto riformare parzialmente il detto provvedimento confermando la sola revoca dell'omologa del tesseramento della stagione 2024/25 dell'atleta C. G. dalla Showy Boys ASD ex art. 20 e 26 co. 2 R.A.T. stante la produzione da parte dell'affiliata di un documento viziato da un falso ideologico consistente nella falsa dichiarazione resa dal presidente in nome e per conto del sodalizio da egli stesso rappresentato che l'atleta avesse conseguito l'idoneità sportiva con l'apposita visita medica..."*

A fondamento della propria pretesa, G. C. ha dedotto che:

- il primo tesseramento con il sodalizio Showy Boys ASD era avvenuto nella stagione 2016/17;
- successivamente era stato trasferito, a titolo oneroso, durante le stagioni 2020/21, 2021/22 e 2022/ 23, presso altri sodalizi sportivi;
- per le stagioni 2023/24 e 2024/25 non aveva svolto alcuna visita medica e attività sportiva, poiché trasferitosi, per motivi di studio, all'estero;



L'atleta insisteva sulla richiesta di conferma della sola revoca dell'omologa e di riforma parziale del provvedimento nella parte in cui statuiva che il premio di compensazione, in caso di primo tesseramento dell'Atleta, dovesse essere elargito alla Showy Boys ASD.

L'atleta ha riferito, inoltre, che, da informazioni assunte presso la competente A.S.L. locale, il sodalizio non solo aveva caricato l'istanza su Portale salute Puglia solo in data 1.9.2024 ma che il tesseramento era stato già effettuato il giorno precedente al caricamento della istanza di cui sopra, ossia in data 31.8.2024, inserendo una data fittizia di certificazione medica inesistente. Proprio per tale motivo l'Atleta ha chiesto la revoca dell'omologa del tesseramento disposta successivamente dal competente Ufficio.

Il sodalizio, tramite il proprio avvocato, ha trasmesso all'Ufficio tesseramento FIPAV la regolare convocazione a visita medica dell'Atleta, provando che la Atleta ne era a conoscenza (allegando chat intercorse tra le parti).

La difesa, costituitasi in giudizio, pur riconoscendo il mero errore materiale commesso dal sodalizio nel non cliccare la relativa voce nel portale FIPAV *"sospensione tesseramento"* - errore richiamato anche nel provvedimento impugnato dall'Atleta *"... pur essendo stato commesso un errore nel procedere al rinnovo del tesseramento anziché attivare la procedura di sospensione omologa..."* - ha sottolineato, però, l'interesse che la Società ha sempre avuto nei confronti dell'Atleta, come già disposto, tra l'altro, dall'Ufficio Tesseramento, *"... la società aveva dunque manifestato la volontà di proseguire nel percorso formativo dell'atleta, come dimostrato dalla convocazione dello stesso per la visita medica..."*, e che lo stesso Atleta era consapevole dell'obbligazione, pur giustificandosi di non aver potuto procedere a visita perché impegnato all'estero per motivi di studio, insistendo, pertanto, nelle proprie conclusioni per il rigetto dell'opposizione e per la restituzione della tassa ricorso.

In merito alla questione vertente sul premio di compensazione, oggetto di ricorso da parte del C. G., il difensore del Sodalizio, ha ribadito nella memoria difensiva il riconoscimento di tale premio in favore dello stesso, richiamando quanto determinato nel provvedimento impugnato dall'Atleta *"...le circostanze evidenziate non risultano idonee a far venir meno il diritto al premio di compensazione, il cui riconoscimento è finalizzato a valorizzare l'attività della società e non è collegato alla correttezza formale della procedura di rinnovo"*.

All'udienza del 18.9.2025, svoltasi in modalità telematica, i procuratori delle parti si sono riportati a tutto quanto dedotto nei propri scritti difensivi.

Prima di dare la parola ai procuratori delle parti, il Presidente ha comunicato loro che la procura conferita dal Presidente del Sodalizio all'Avv. D'Ercole, sebbene citata nella memoria, non era stata rinvenuta agli atti del giudizio ed inoltre, che il ricorso/istanza era stato presentato fuori termine e non era stato sottoscritto dalla procuratrice. Avendo il Sodalizio pagato la tassa prevista veniva consentito all'avv. D'Ercole di esporre oralmente le ragioni della Società. L'Avv. Lucia D'Ercole, confermata la mera dimenticanza nell'allegazione, chiamava il Presidente della Showy Boys ASD invitandolo a partecipare all'udienza così da confermare oralmente il mandato che inviava, contestualmente, all'Ufficio a mezzo mail.

Data la parola al ricorrente, l'Avv. Manuela Magistro, in via preliminare e pregiudiziale al merito, formulava le seguenti eccezioni:

- evidenziava che la procura alle liti conferita dal Presidente del Sodalizio Daniele Giuseppe Masciullo, all'Avv. Lucia D'Ercole - allegata all'istanza presentata all'Ufficio Tesseramento per



comprovare la buona fede della Società nel ritesserare l'Atleta sebbene privo di certificato medico, non conoscendo l'esatta procedura - era nulla perché non sottoscritta dalla procuratrice;

- reiterava quanto già evidenziato dal Presidente avuto riguardo alla assenza della procura alle liti non allegata alla memoria, alla tardività del deposito e mancata sottoscrizione della memoria da parte del Legale del sodalizio.

Nel merito chiedeva l'accoglimento delle richieste formulate nell'istanza.

Data la parola alla resistente, l'avv. Lucia D'Ercole, a fronte delle eccezioni di controparte esponeva:

- riguardo alla nullità della procura alle liti presentata dinanzi all'Ufficio Tesseramento, nessun rilievo laddove, accertata la nullità nessun danno ne sarebbe derivato al Sodalizio dalla mancata presentazione dei documenti (regolare convocazione a visita medica dell'Atleta, provando che la Atleta ne era a conoscenza);

- in merito alla procura alle liti davanti alla CTA la presenza del Presidente e l'invio del mandato a mezzo mail, sanava la stessa.

La Commissione invitata le parti a trovare un accordo bonario ad oggi non raggiunto, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e all'esito della discussione orale, ritiene di accogliere il ricorso per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito alle eccezioni preliminari la procura deve essere sottoscritta dalla parte che conferisce il mandato e l'avvocato deve autenticarla. In assenza della sottoscrizione del procuratore la procura è nulla, non essendo garantita l'autenticità della sottoscrizione della parte.

La procura priva della firma del legale non produce effetti perché inficia la regolarità della rappresentanza.

Ma la nullità è sanabile e può essere regolarizzata anche successivamente.

Nel caso di specie qualora dovesse ritenersi ormai insanabile quella dinanzi all'Ufficio tesseramento, essendo il procedimento definito, la documentazione prodotta dal Sodalizio è *tanquam non esset* e l'Ufficio non avrebbe dovuto tenerla in considerazione.

La mancata produzione documentale, in ogni caso, non produce effetti sul provvedimento dell'Ufficio Tesseramento che nel revocare l'omologa ha tenuto conto dell'errore commesso dalla Società nel riassociare l'Atleta in assenza del certificato medico agonistico *"tramite l'inserimento di dati fittizi"* e non della giustificazione posta dal Sodalizio a fondamento dell'errore commesso.

Quest'ultimo, come anche ammesso dall'Avv. D'Ercole, avrebbe dovuto sospendere il tesseramento e non ritesserare automaticamente l'Atleta. Tanto è vero che l'Ufficio, nel revocare l'omologa, consapevole dell' *"inserimento di dati fittizi"* da parte della Società, rimette la documentazione alla Procura Federale per i provvedimenti del caso.

Quanto alla procura alle liti relativa alla memoria difensiva, invece, la produzione della stessa, in corso di udienza, inviata all'Ufficio, a mezzo mail e convalidata dalla presenza all'udienza del Presidente della Società, ha sanato la nullità.

Relativamente al capo impugnato:



L'Ufficio Tesseramento FIPAV ha una funzione amministrativa e di controllo, volta a garantire la regolarità delle posizioni dei tesserati e delle società.

Il premio di compensazione, insieme al premio di tesseramento e al premio di formazione tecnica, è disciplinato dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV (RAT) all'art.61.

Nel caso che ci occupa, il tesseramento è stato revocato per errore del Sodalizio che ha ritesserato l'Atleta in assenza di un presupposto indispensabile per il tesseramento ossia il possesso della certificazione medica agonistica.

Tuttavia, emerge anche la condotta dell'atleta caratterizzata da un comportamento non corretto, contrario ai canoni sportivi di lealtà e onestà, rilevante, perciò, dal punto di vista disciplinare.

Infatti, come si evince dallo scambio di chat whatsapp intercorse tra il Presidente del sodalizio e l'atleta è palese che quest'ultimo fosse consapevole non solo dell'obbligo di visita medica, obbligo mai adempiuto nonostante la convocazione regolarmente caricata sul Portale Puglia Salute da parte della società ma, cosa più grave, anche dello status di tesserato seppur al corrente della mancanza del certificato medico agonistico solitamente rilasciato al termine della visita medica.

Ebbene, il premio ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 RAT, nel caso di specie, sarebbe dovuto rimanere sospeso fino a quando l'Atleta si fosse tesserato con altra Società. Dopo di che l'Ufficio avrebbe potuto provvedere al calcolo e all'attribuzione. Difatti l'articolato prevede che il calcolo avvenga in via automatica e vincolante, sulla base di parametri oggettivi (età, categoria, serie, ecc.) e nel momento in cui l'Atleta si tessera per altra Società sarà quest'ultima tenuta al pagamento del premio.

Alla luce di quanto sopra, ritenute le condotte tanto del Sodalizio quanto dell'atleta contrarie ai principi di lealtà e correttezza sportiva ed elusive degli obblighi previsti e sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti alla competente Procura Federale Fipav di talchè, a parere di questa CTA, sarà proprio quest'ultima che con l'indagine e la conseguente decisione dirimerà il caso di specie.

P.Q.M.

La Commissione Tesseramento Atleti accoglie parzialmente il ricorso nei limiti sopra argomentati:

- Trasmette gli atti alla competente Procura Federale Fipav per le opportune indagini del caso.
- Dispone la sospensione del Premio di Compensazione in favore del sodalizio Show Boys, in caso di futuro primo tesseramento, in attesa delle conclusioni delle indagini, confermando la sola revoca dell'omologa del tesseramento della stagione 2024/25 dell'Atleta C. G. dalla Showy Boys ASD ex art. 20 e 26 co. 2 R.A.T.;
- dispone l'incameramento di entrambe le tasse versate dalle parti.

Affissione albo, 21 Ottobre 2025

F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini